

Comune di Meduna di Livenza



Provincia di Treviso

Variante parziale al P.R.G.
ai sensi dell'art. 50 - comma 4, lett.l), - della L.R. 61/85.

Variante alle Norme Tecniche di Attuazione
Relazione Tecnica

Meduna di Livenza, 04 maggio 2011

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Claudio Isola)



Adottato con delibera del Consiglio
Comunale n° 13 del 17.05.2011

Approvato con delibera del Consiglio
Comunale n° 19 del 29.06.2011

A seguito di incarico ricevuto dalla Giunta Comunale, è stata predisposta una variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale con la quale si intendono disciplinare, dal punto di vista paesaggistico ed ambientale, gli interventi di installazione di pannelli solari e fotovoltaici nelle aree agricole del territorio comunale - Z.T.O. "E", al fine della limitazione dell'impatto sul paesaggio rurale, per la tutela dello stesso e per regolarne, appunto, il suo utilizzo.

Questa variante è redatta in ossequio a quanto disposto dall'art.50, comma 4°, lett. l), della L.R. n° 61/85, così come modificato dall'art.1 della L.R. n° 21/1998, in quanto non vengono modificati gli indici di edificabilità, le definizioni e le modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici, nonché le destinazioni d'uso e le modalità di attuazione stabilite dalla vigente normativa urbanistica comunale. Essa consiste, infatti, nella disciplina per l'installazione di impianti fotovoltaici nelle zone agricole mediante l'introduzione all'Art. 8 a delle N.T.A.- Norme generali per la tutela del paesaggio e l'uso dello spazio rurale - di un nuovo punto (il n° 7) contenente le norme integrative oggetto della presente variante.

La normativa in oggetto consente l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici sulle coperture dei fabbricati, nelle aree di pertinenza degli stessi legittimamente adibite ad usi non agricoli (piazzali, parcheggi, spazi di manovra, silos, serre fisse, cortili ed aie) e in determinate zone del territorio comunale, alle condizioni di seguito elencate che vengono stabilite a tutela del territorio stesso. Per quanto riguarda il solare termico, si prevede che il serbatoio di riserva dell'acqua non sia posto in falda ma in altro spazio non visibile dall'esterno.

Non si prevede la possibilità di installazione di detti impianti in altre aree a vario titolo soggette a vincolo (vincolo paesaggistico ex. D.Lgs. n° 42/2004, vincoli di P.R.G. - vincolo cimiteriale, aree a verde vincolato, ecc.).

L'installazione a terra di pannelli solari e fotovoltaici, al di fuori di quanto sopra previsto (coperture dei fabbricati ed nelle aree di pertinenza degli stessi legittimamente adibite ad usi non agricoli) **non viene ammessa:**

- nelle zone "E" agricole - sottozone E1 (aree caratterizzate da produzione agricola tipica o specializzata);
- nelle sottozone E2 - A.A.A. ambito agricolo ad elevata valenza ambientale;
- nelle sottozone E2 - A.A.A. ambito agricolo ad elevata valenza ambientale di vincolo idrogeologico;
- nelle sottozone E3 ed E4 (di fatto utilizzate come sistema insediativo diffuso);

- nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004;

- nelle aree a verde privato vincolato e a verde pubblico;

- nelle zone di produzione agricola di qualità (DOC-DOCG-DOP-IGP-IGT).

Nelle zone E agricole - sottozone E2, l'installazione dei citati impianti a terra viene consentita entro i seguenti limiti:

- superficie massima di copertura dell'impianto: Ha. 5,00
- distanza minima dai confini di proprietà: ml. 10,00
- distanza minima reciproca tra impianti fotovoltaici con potenza pari o superiore a 1MWp: ml. 500
- distanza minima dalle Z.T.O. A, B, C1, C2, E4 e dal Cimitero: ml. 200
- distanza minima dalle Z.T.O. E - sottozone E1, dalle E3 e da fabbricati di abitazione esistenti situati nelle sottozone E2: ml. 100
- distanza minima dai corsi d'acqua pubblici non soggetti al vincolo ex art. 142 D.Lgs. n° 42/2004: ml. 50
- altezza massima dei pannelli per impianti fissi a terra: ml. 2,50
- altezza massima per impianto ad inseguimento: ml. 5,00
- gli impianti dovranno essere recintati con rete metallica sostenuta da pali in legno o ferro tinteggiati dello stesso colore della rete; la rete dovrà essere sollevata da terra almeno di 20 cm. e dovrà avere altezza massima da terra di ml. 1,50;
- gli allacciamenti alla rete elettrica esistente dovranno essere realizzati totalmente interrati.

Le modifiche normative di cui alla presente variante sopra riportate, rispettano quanto prescritto dal comma 4, lettera l), dell'art. 50 della L.R. n° 61/85, che consente "modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio, con esclusione degli indici di edificabilità, delle definizioni e delle modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici, nonché delle destinazioni d'uso e delle modalità di attuazione".

Variante alle Norme Tecniche di Attuazione.

In relazione a quanto sopra esposto, pertanto, nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. all'Art. 8a - Norme generali per la tutela del paesaggio e l'uso dello spazio rurale, dopo il punto 6. - Applicazione dei vincoli - si aggiunge il seguente punto:

7. Norme per la realizzazione di impianti fotovoltaici nelle zone agricole.

L'installazione di pannelli solari e fotovoltaici è ammessa sulle coperture dei fabbricati e nelle aree di pertinenza degli stessi legittimamente adibite ad usi non agricoli (piazzali, parcheggi, spazi di manovra, silos, serre fisse, cortili ed aie) nei limiti fissati dall'art. 5 della L.R. 8.7.2009 n° 14 e con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- i pannelli dovranno avere la stessa inclinazione delle falde e non dovranno sopraelevarsi da queste per più di cm. 30;

- i pannelli dovranno essere contenuti all'interno delle falde e non dovranno sporgere dalla gronda e dal colmo;
- il punto più alto dei pannelli costituenti gli impianti da installare nelle coperture piane non dovrà sopraelevarsi dal solaio di copertura di oltre cm. 140 e non potrà sporgere dalla gronda;

- il serbatoio di riserva dell'acqua degli impianti a pannelli solari non deve essere posto in falda ma in altro spazio non visibile dall'esterno.

- i pergolati, gazebo o simili realizzati per l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici sono soggetti al rispetto delle distanze di ml. 5,00 dalle strade, di ml. 3,00 dai fabbricati di proprietà, ml. 10,00 dai fabbricati di altra proprietà e ml. 5,00 dai confini di proprietà.

L'installazione a terra di pannelli solari e fotovoltaici, al di fuori di quanto sopra previsto, **non è ammessa:**

- nelle zone "E" agricole - sottozone E1 (aree caratterizzate da produzione agricola tipica o specializzata);
- nelle sottozone E2 - A.A.A. ambito agricolo ad elevata valenza ambientale;
- nelle sottozone E2 - A.A.A. ambito agricolo ad elevata valenza ambientale di vincolo idrogeologico;
- nelle sottozone E3 ed E4;
- nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004;
- nelle aree di verde privato vincolato e verde pubblico;
- nelle zone di produzione agricola di qualità (DOC-DOCG-DOP-IGP-IGT).

Nelle zone E agricole - sottozone E2, l'installazione dei citati impianti a terra è ammessa con i seguenti limiti:

- superficie massima di copertura dell'impianto: Ha. 5,00
- distanza minima dai confini di proprietà: ml. 10,00
- distanza minima reciproca tra impianti fotovoltaici con potenza pari o superiore a 1MWp: ml. 500
- distanza minima dalle Z.T.O. A, B, C1, C2, E4 e dal Cimitero: ml. 200
- distanza minima dalle Z.T.O. E - sottozone E1, dalle E3 e da fabbricati di abitazione esistenti situati nelle sottozone E2: ml. 100
- distanza minima dai corsi d'acqua pubblici non soggetti a vincolo ex art. 142 D.Lgs. n° 42/2004: ml. 50
- altezza massima dei pannelli per impianti fissi a terra: ml. 2,50
- altezza massima per impianto ad inseguimento: ml. 5,00
- gli impianti dovranno essere recintati con rete metallica sostenuta da pali in legno o ferro tinteggiati dello stesso colore della rete; la rete dovrà essere sollevata da terra almeno di 20 cm. e dovrà avere altezza massima da terra di ml. 1,50;
- gli allacciamenti alla rete elettrica esistente dovranno essere realizzati totalmente interrati.



COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA
PROVINCIA TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:

APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE EX ART. 50, COMMA 4, LETTERA L), DELLA l.r. N. 61/85 E S.M.I. ADOTTATA CON DELIBERA DEL C.C. N. 13 DEL 17.05.2011 - ESAME E CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

L'anno DUEMILAUNDICI, addì VENTINOVE di GIUGNO, alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	Fantuz Marica	1	
2	Michielin Vincenzo		1
3	Sartori Armando	2	
4	Gervasoni Gianluca	3	
5	Prodocimo Roberto	4	
6	Moschetta Ilario	5	
7	Rusalen Mirco	6	

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
8	Cusin Luca	7	
9	Tolot Avio	8	
10	Astolfo Marco	9	
11	Rizzetto Gianni	10	
12	Cigagna Giovanni	11	
13	Stival Gilberto		2
		11	2

Assiste alla seduta il Sig. OLIVI Fabio Segretario del Comune.

La Sig.ra FANTUZ Marica, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N° 219 registro atti pubblicati

Si certifica che copia del presente verbale viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 15 LUG. 2011

Addì 15 LUG. 2011



IL SEGRETARIO COMUNALE
OLIVI Fabio

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
FANTUZ Marica



IL SEGRETARIO COMUNALE
OLIVI Fabio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA (art. 49 D.Lgs. n° 267/2000)

REGOLARITA' TECNICA: Parere FAVOREVOLE

ISOLA Claudio

Li, 29.06.2011

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE (art. 49 D.Lgs. n° 267/2000)

REGOLARITA' CONTABILE: Parere FAVOREVOLE

Li, 29.06.2011

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. n° 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme
all'originale. 20 LUG. 2011
Meduna di Livenza, li 20 LUG. 2011

IL TECNICO COMUNALE
ISOLA Claudio



Delibera C.C. n. 19 del 29.06.2011

OGGETTO: Approvazione variante parziale al Piano Regolatore Generale ex art. 50, comma 4, lett. l), della L.R. n° 61/85 e s.m.i. adottata con delibera del C.C. n° 13 del 17.05.2011. Esame e controdeduzioni alle osservazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria deliberazione n° 13 del 17.05.2011 con la quale è stata adottata, ai sensi dell'art. 50 - comma 4°, lett. l) - della L.R. n° 61/85, una variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. per disciplinare, dal punto di vista paesaggistico ed ambientale, gli interventi di installazione di pannelli solari e fotovoltaici nelle aree agricole del territorio comunale al fine della limitazione dell'impatto e per la tutela del paesaggio rurale stesso.

DATO atto che a seguito del deposito della variante suddetta ed alla pubblicazione dell'avviso, avvenuta secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 50 - comma 6°- della L.R. n° 61/85, non sono pervenute osservazioni come risulta dalle certificazioni del Segretario Comunale e del competente Ufficio Provinciale depositate agli atti.

VISTO l'art. 48 della L.R. n°11/2004 come integrato dall'art. 2 della L.R. 02.12.2005 n° 23.

ACQUISITO il parere tecnico favorevole di cui all'art. 49 del D.Lgs.vo 18.8.2000 n° 267.

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 - comma 7°- della L.R. n° 61/85, la variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G., adottata con delibera del C.C. n° 13 del 17.05.2011 ai sensi dell'art. 50 - comma 4°, lett. l) - della L.R. n° 61/85;
- 2) di inviare la variante approvata, ai sensi dell'art. 50 - comma 7°- della L.R. n° 61/85, alla struttura regionale competente;
- 3) di dare atto che la variante di cui trattasi acquisirà efficacia trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale ai sensi dell'art. 50- comma 8°- della L.R. 61/85.

* * * * *

data l'urgenza, con voti favorevoli unanimi, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.